



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare clienti n. 45/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL FRINGE BENEFIT PER VEICOLI AZIENDALI

L'Agenzia delle Entrate, con la **risposta a interpello n. 192 del 22 luglio 2025**, è tornata a occuparsi del tema della **determinazione del fringe benefit relativo alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti**, chiarendo i criteri applicabili alla luce della **Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024)** e delle disposizioni **transitorie introdotte dal DL 19/2025**.

In particolare, l'Agenzia ha precisato che, **in assenza dei requisiti richiesti per l'applicazione della nuova disciplina o di quella transitoria**, la determinazione del fringe benefit dovrà avvenire sulla base del **"valore normale" dell'uso extralavorativo**, al netto dell'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.

Le tre discipline applicabili alla tassazione dei fringe benefit auto

A seconda del momento di immatricolazione, dell'ordine, della stipula del contratto e della data di assegnazione al dipendente, possono trovare applicazione tre diversi regimi fiscali:

Disciplina	Requisiti principali	Modalità di calcolo
Nuova disciplina	- Veicolo immatricolato dal 1° gennaio 2025 - Contratto di uso promiscuo stipulato dal 1° gennaio 2025 - Assegnazione al dipendente dal 1° gennaio 2025	Tassazione su 50% del valore corrispondente a 15.000 km annui moltiplicati per il costo chilometrico ACI Ridotto a 10% per veicoli elettrici e 20% per ibridi plug-in
Disciplina transitoria	- Veicolo concesso in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025 - Oppure veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024 e consegnato entro il 30 giugno 2025	Applicazione delle regole vigenti al 31 dicembre 2024 (benefit determinato secondo scaglioni CO ₂ e Tabelle ACI)
Regime residuale: valore normale	- Veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024 ma assegnato dopo il 30 giugno 2025 - Mancato rispetto dei requisiti per le altre due discipline - Riassegnazione di veicoli già concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, se la nuova assegnazione avviene dal 1° luglio 2025	Tassazione basata sul valore normale dell'uso privato , al netto dell'utilizzo aziendale. Necessario documentare l'uso lavorativo per ridurre l'imponibile

Suggerimenti operativi dello Studio

Per una corretta **determinazione del valore normale** e per prevenire possibili contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, **lo Studio consiglia di adottare le seguenti buone prassi operative:**



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

1. Registro delle percorrenze aziendali

Si ritiene opportuno **tenere un registro delle percorrenze aziendali**, al fine di documentare l'effettivo utilizzo lavorativo del veicolo ed evitare, in caso di contestazioni, che il fringe benefit venga tassato sull'intero valore normale lordo, come accade per i veicoli concessi in uso esclusivamente privato.

2. Misurazione per giornate di disponibilità

Un'alternativa al criterio chilometrico può essere la **misurazione per giornate di disponibilità all'uso privato**, basata su un parametro oggettivo e verificabile. Ad esempio, è possibile distinguere le giornate lavorative da quelle di riposo, ferie, permessi o altre assenze, durante le quali l'auto resta comunque a disposizione del dipendente.

Distinti saluti.

Padova, 3/10/2025

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA